



COMMISSIONE EUROPEA

DG Occupazione, affari sociali e inclusione

Occupazione

Condizioni di lavoro

Bruxelles, 06/07/2016

EMPL/B2/IV/sk (2016)

**Dott. Pierpaolo Volpe**



**Oggetto: la Sua denuncia da noi protocollata con il numero di riferimento CHAP(2015)03630**

Egregio dottor Volpe,

faccio riferimento alla Sua risposta alla nostra lettera del 2.3.2016 concernente la denuncia protocollata con il riferimento CHAP(2015)03630 in merito alla compatibilità della legislazione e delle prassi italiane, e in particolare della legge regionale, con la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (direttiva sull'orario di lavoro).

Nella Sua lettera Lei cita in particolare la legge regionale della Basilicata n.53 del 26 novembre 2015 (nel seguito "la legge regionale") e la disposizione che indica il periodo di riferimento per il calcolo dell'orario di lavoro massimo settimanale, di cui all'articolo 2, lettera a), della legge.

Constatiamo che l'articolo 2 della legge regionale prevede un periodo di riferimento di 12 mesi per il calcolo dell'orario di lavoro massimo settimanale di 48 ore.

Lei menziona anche nella Sua lettera questioni relative alla carenza di organico negli ospedali e nei settori affini che creerebbe problemi per il personale medico impiegato.

**Il contesto giuridico UE relativo ai periodi di riferimento per il calcolo dell'orario lavorativo settimanale**

L'articolo 6 della direttiva stabilisce un orario di lavoro massimo di 48 ore in media. Ai sensi dell'articolo 16 della direttiva il periodo di riferimento per il calcolo dell'orario di lavoro settimanale massimo non deve superare i quattro mesi, salvo deroghe. In forza dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera c) della direttiva, sono ammesse deroghe "c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:

*i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri;"*

Ciò deve avvenire conformemente al paragrafo 2 dello stesso articolo 17, in base al quale:

*"Le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere adottate con legge, regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata."*

Inoltre, per quanto concerne le deroghe ai periodi di riferimento, l'articolo 19 stabilisce che una simile deroga *"non può avere come conseguenza la fissazione di un periodo di riferimento superiore a 6 mesi"* se la deroga avviene per legge, e di 12 mesi se la deroga avviene mediante *"contratti collettivi o accordi conclusi con le parti sociali"*, *"nel rispetto dei principi generali per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori"* e *"per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro"*.

## **Valutazione**

Da quanto sopra risulta che la definizione per legge di un periodo di riferimento di dodici mesi, come indicato all'articolo 2, lettera a), della legge regionale, solleva una questione di compatibilità con la direttiva. I servizi della Commissione hanno pertanto trasferito il Suo caso al caso già esistente EU-Pilot 8414/16/EMPL.

In effetti i servizi della Commissione erano già stati informati dei problemi potenziali di compatibilità con la direttiva 2003/88/CE insiti nella legge regionale della Basilicata, in particolare per quanto concerne il periodo di riferimento di dodici mesi definito dalla legislazione regionale. La questione è stata quindi trasferita al sistema EU-Pilot della Commissione ed è stata già inviata alle autorità nazionali una richiesta di ulteriori informazioni. La sua denuncia verrà pertanto trattata nell'ambito della stessa richiesta e La terremo informata sui risultati degli accertamenti esperiti presso le autorità nazionali.

Tuttavia, per quanto concerne le carenze di organico citate nella Sua denuncia, la Commissione non ha competenza per esprimersi sull'organizzazione dell'offerta di servizi medici negli Stati membri poiché la questione esula dall'organizzazione dell'orario di lavoro disciplinata dalla direttiva. Questa parte della Sua denuncia verrà quindi archiviata come anche gli elementi della Sua denuncia relativi alla legislazione della Puglia.

Distinti saluti.



Muriel Guin  
Capo unità